



IACP di Napoli in liquidazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 27/07/2022

NALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: Regolamento transazioni IIAACCPP Campani in Liquidazione

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO

- che con l'art. 3 comma 4 della LRC 1/2016 si è autorizzata la Giunta Regionale della Campania a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP anche mediante liquidazione degli stessi, nell'osservanza delle norme regolatrici della materia ivi indicate;
- che con l'art. 7 si è disposto lo scioglimento e messa in liquidazione di tutti gli IIAACCPP in liquidazione della Regione Campania e la istituzione dell'ACER CAMPANIA, di seguito ACER, di cui si è previsto il subentro alla data della delibera di scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, in tutti i rapporti attivi e passivi da questi posti in essere, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento;
- che l'art. 7 bis del Regolamento Regionale 4/2016 ha previsto in particolare che all'ACER saranno trasferiti, alla data di scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, il complesso dei beni e delle risorse strumentali, umane e patrimoniali di questi, ad eccezione di quanto necessario per far fronte al deficit finanziario accertato a loro carico e che al fine di garantire la copertura del deficit finanziario risultante dal bilancio iniziale di liquidazione, rimangono acquisiti al patrimonio degli IACP in liquidazione i crediti derivanti dal rateizzo dei piani di vendita già avviati in virtù di provvedimenti regionali alla data di pubblicazione del D.M. 24 febbraio 2015, unitamente a un complesso

di immobili, individuati fra quelli aventi natura commerciale e fra i terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata, puntualmente, da destinare a nuovi piani di vendita per un valore non inferiore alla differenza fra il deficit finanziario accertato e il valore dei crediti derivanti dal rateizzo dei piani già avviati alla data di pubblicazione del D.M. 24 febbraio 2015;

- che l'art. 7 bis ha altresì stabilito che nel caso in cui il valore degli immobili da alienare di cui al comma 3 del presente articolo dovesse risultare inferiore al deficit risultante dal bilancio iniziale di liquidazione, la differenza è coperta mediante l'iscrizione di un credito di pari importo verso l'ACER, quale soggetto al quale è stato devoluto il patrimonio degli sciolti IACP. 4 bis. e che gli II.AA.CC.PP. in liquidazione, al fine di coprire il deficit di cui sopra, nonché far fronte all'eventuale ulteriore deficit derivante da contenziosi relativi alle annualità antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, vengono annualmente dotati, con provvedimenti di Giunta regionale e sulla base di un analitico fabbisogno indicato dal Commissario Liquidatore, entro il 30 novembre di ciascuna annualità, di un ulteriore complesso di immobili dell'ACER, individuati tra quelli di natura commerciale e fra i terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 389/2019 si è preso atto delle risultanze contabili contenute nella relazione, acquisita al protocollo regionale al n. 0398859 del 24/06/2019, così come integrata e modificata con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0443845 del 12/07/2019, con la quale il Commissario Straordinario degli II.AA.CC.PP. della Campania, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 bis del Regolamento n. 4 del 28/06/2016, ha riferito circa la situazione patrimoniale e la situazione creditoria e debitoria di ciascun Istituto Autonomo Case Popolari della Campania, e lo scioglimento e la messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. di Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Napoli, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 7bis del Regolamento n. 4/2016;

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 2.9.20221 lo scrivente è stato nominato quale Commissario Liquidatore degli IIAACCPP Campani in liquidazione;

-che a seguito dell'insediamento dell'organo di liquidazione è emersa una situazione debitoria differente rispetto a quella risultante alla data dello scioglimento e della messa in liquidazione degli enti dalle risultanze contabili contenute nella relazione n. 0398859 del 24/06/2019, così come integrata e modificata con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0443845 del 12/07/2019, e ciò in ragione dell'evoluzione di alcuni contenziosi all'epoca in itinere, del ritardo nell'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di

programmazione per taluni IIAACCPP in liquidazione e dell'avvenuta notifica successivamente alla liquidazione di avvisi di accertamento in materia di tributi locali relativi comunque al periodo ante liquidazione, per i quali l'obbligazione di pagamento è a carico degli enti in liquidazione;

- che tali circostanze hanno richiesto un'intensa attività di rendicontazione delle passività e delle attività, tutt'ora in corso, tenuto conto della circostanza che gli IIAACCPP in liquidazione non dispongono di personale, fatte salve due unità di personale comandate, dislocate su cinque enti pubblici, e che non esiste più ogni singolo IACP in liquidazione un'ufficio legale con un dipendente che lo presidi;

- che agli enti pubblici non economici non si applica la procedura dettata dagli artt. 244 e segg del TU 267/2000 per gli enti locali comunali e provinciali in dissesto ;

- che la natura di enti pubblici non economici degli IIAACCPP in liquidazione e la previsione di cui all'art. 7 bis cit. secondo cui il deficit non coperto dall'attivo è coperto in ogni caso mediante l'iscrizione di un credito di pari importo verso l'ACER, e mediante la dotazione annuale di un ulteriore complesso di immobili dell'ACER, individuati tra quelli di natura commerciale e fra i terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata non consente pagamenti pro quota dei debiti degli enti in liquidazione;

- che la liquidazione dell'attivo costituita da un significativo patrimonio immobiliare che, unitamente alle disponibilità liquide potrebbe consentire, il soddisfacimento solo di una parte dei debiti degli enti per intero, richiede tempi tecnici non brevi;

- che al fine della liquidazione dell'attivo questo organo di liquidazione intende attenersi per quanto possibile ed in quanto applicabile ai criteri previsti per la liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt.200 e segg del RD 267/1442 ed di cui agli artt. 111 e segg stessa legge e segnatamente ai criteri di seguito indicati;

- che i criteri indicati vanno contemperati con la disciplina della liquidazione degli IIAACCPP della Regione Campania, che garantisce l'integrale soddisfacimento dei creditori, seppur a mezzo trasferimento di ulteriore dotazione immobiliare da parte di ACER, con i tempi tecnici che il trasferimento e la liquidazione dei beni medesimi richiedono;

- che la circostanza che l'attivo oggi in dotazione agli IIAACCPP in liquidazione non consente di far fronte a tutto il passivo, salvo il trasferimento di un'ulteriore dotazione immobiliare di valore sufficiente a coprire la differenza, impone nell'ottica dei principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 76 della Costituzione, al fine di ridurre il passivo, valutare la

possibilità di sottoscrivere transazioni con i creditori al fine di proporre il pagamento di una somma ridotta entro tempi brevi e ciò sulla base delle disponibilità di bilancio e di cassa;

- che vi sono numerosi titoli derivanti da sentenze passate in giudicato in base alle quali risultano avviate procedure esecutive mobiliari e immobiliari e giudizi di ottemperanza innanzi al Giudice Amministrativo con la nomina di Commissari ad Acta ;

- che vi è urgenza, quindi, di definire, laddove possibile prioritariamente, siffatti procedimenti, a mezzo accordi transattivi bonari con previsione di un pagamento ridotto in tempi brevi;

- che il pagamento di somme ridotte a seguito di transazione, potrebbe avvenire a prescindere dall'ordine dei pagamenti, tenuto conto dell'esigenza di soddisfare l'interesse pubblico di pagare ai creditori il minore importo possibile, il che comporta il trasferimento di una dotazione immobiliare inferiore da parte di ACER;

- che è necessario stabilire regole generali per tutti i creditori al fine di consentire nel rispetto della par condicio creditorum il pagamento in tempi brevi delle somme ridotte e accettate, a seguito di proposte transattive;

- che al fine dell'avvio delle procedure transattive descritte è necessario, preliminarmente, pubblicare un avviso sul sito degli enti pubblici in liquidazione rivolto a tutti i creditori con invito a trasmettere, nei trenta gg successivi alla pubblicazione, una dichiarazione di credito con allegata la documentazione utile;

- che l'organo di liquidazione nei 30 gg successivi, ripartirà i crediti dichiarati in crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili e crediti non definitivi e/o oggetto di contenzioso ed avvierà per i primi la procedura transattiva trasmettendo una proposta di transazione che prevede il pagamento del credito vantato al netto di interessi e sanzioni in misura pari al 60% del capitale da liquidarsi in 60 gg e, subordinatamente, una ulteriore proposta di transazione che prevede il pagamento del credito vantato al netto di interessi e sanzioni in misura pari al 80% del capitale da liquidarsi in 9 mesi;

- che l'organo di liquidazione a seguito dell'istruttoria svolta per i crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili avvierà la procedura transattiva relativamente agli ulteriori crediti non definitivi e/o oggetto di contenzioso, al fine della formulazione di una proposta transattiva, che non potrà essere migliorativa rispetto a quella relativa ai crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili;

- che in un caso e nell'altro, a seguito di accettazione delle proposte transattive, il pagamento avverrà secondo l'ordine di priorità di cui agli artt. 111 e segg RD 267/2000 e secondo l'ordine cronologico;

- che, ad ogni buon fine, la mancata trasmissione della dichiarazione di credito non implicherà, né perdita del credito, né perdita della possibilità di un accordo transattivo, ma il differimento dell'avvio della procedura transattiva per tali crediti, secondo l'ordine cronologico, all'esito del completamento delle procedure transattive relative alle cd domande di credito tempestive;
- che nel caso di carenza temporanea di liquidità la proposta transattiva sarà condizionata al reperimento entro la data prevista per la liquidazione delle necessarie risorse finanziarie;
- che la rendicontazione delle proposte accettate e liquidate consentirà di quantificare l'ulteriore fabbisogno finanziario ridotto per far fronte al deficit residuo

DETERMINA

- di avviare le procedure transattive con i creditori degli IAACCPP CAMPANI IN LIQUIDAZIONE al fine di proporre il pagamento di una somma ridotta entro tempi brevi e ciò sulla base delle disponibilità di bilancio e di cassa;
- di pubblicare un avviso sul sito degli enti pubblici in liquidazione rivolto a tutti i crediti dei medesimi Enti in liquidazione con invito a trasmettere nei trenta gg successivi alla pubblicazione una dichiarazione di credito con allegata tutta la documentazione utile;
- che l'organo di liquidazione, a seguito della ricezione delle domande di credito, nei 30 gg successivi, ripartirà i crediti dichiarati in crediti definitivi, certi ed esigibili e crediti non definitivi e/o oggetto di contenzioso ed avvierà per i primi la procedura transattiva trasmettendo una proposta di transazione che prevede il pagamento del credito vantato, al netto di interessi e sanzioni, in misura pari al 60% del capitale da liquidarsi in 60 gg e, subordinatamente, una ulteriore proposta di transazione che prevede il pagamento del credito vantato al netto di interessi e sanzioni, in misura pari al 80% del capitale da liquidarsi in 9 mesi;
- che l'organo di liquidazione, a seguito dell'istruttoria svolta per i crediti definitivi, certi liquidi ed esigibili, in presenza di disponibilità di bilancio e di cassa, avvierà la procedura transattiva relativamente agli ulteriori crediti non definitivi e/o oggetto di contenzioso, al fine della formulazione di una proposta transattiva, che non potrà essere migliorativa rispetto a quella relativa ai crediti certi liquidi ed esigibili;
- che in un caso e nell'altro, a seguito di accettazione delle proposte transattive, il pagamento, pur sempre nel rispetto dei termini prefissati, avverrà secondo l'ordine di priorità di cui agli artt. 111 e segg D.Lgs 267/2000 e secondo l'ordine cronologico;;
- che la mancata trasmissione della dichiarazione di credito non implicherà, né perdita del credito, né

perdita della possibilità di un accordo transattivo, ma il differimento dell'avvio della procedura transattiva per tali crediti, secondo l'ordine cronologico, all'esito del completamento delle procedure transattive relative alle cd domande di credito tempestive;

-che nel caso di carenza temporanea di liquidità la proposta transattiva sarà condizionata al reperimento entro la data della liquidazione delle necessarie risorse finanziarie;

- che la rendicontazione delle proposte accettate e liquidate consentirà di quantificare l'ulteriore fabbisogno finanziario ridotto per far fronte al deficit residuo;

- che vengano attuati tutti gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 inerenti la pubblicazione degli atti della presente acquisizione sul profilo del Committente alla sezione "Amministrazione Trasparente" appena sarà operante;

- la trasmissione del presente Regolamento alla Regione Campania – Assessorato al Governo del Territorio, al fine dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo di cui è titolare.

IL SUB COMMISSARIO LIQUIDATORE

AVV. UMBERTO GENTILE

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RUGGERO BARTOCCI

Napoli, 27/07/2022